

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**Giudizio di
appello
Prova nuova
indispensabile
Documenti**

R.G.N. 19368/2023

Cron.

Rep.

Ud 27/05/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -

Dott. ATTILIO FRANCO ORIO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO

- Consigliera -

Dott. ALESSANDRO GNANI

- Consigliere -

Dott. LUCA ARIOLA

-Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19368-2023 proposto da:

LS
MARIO VACCARELLA, VITO COSENTINO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI,
ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 829/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 787/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

2026

2676



FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania, in accoglimento del gravame dell'Inps, ha rigettato l'opposizione proposta da SL avverso l'avviso di addebito con cui l'Istituto previdenziale le aveva intimato il pagamento dei contributi relativi al periodo da dicembre del 2013 a settembre del 2018 da versare presso la Gestione commercianti, alla quale era stata iscritta d'ufficio in virtù dell'attività lavorativa dalla medesima svolta in maniera abituale e prevalente nell'ambito della L s.r.l., società nella quale ricopriva anche il ruolo di amministratrice.

Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile la produzione in appello, da parte dell'Inps, dei verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corso dell'accertamento dell'11 febbraio 2019. Sulla scorta di tale documentazione ha ritenuto che l'Inps avesse provato l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione di L alla Gestione commercianti.

2. Avverso detta pronuncia SL ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha resistito mediante controricorso.

3. All'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 437, secondo comma, e 421 c.p.c., in tema di poteri officiosi del giudicante, dell'art. 2697 c.c., in tema di riparto degli oneri probatori, e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in tema di pari condizione delle parti e di imparzialità del



decidente, per avere la Corte di merito deciso, sopperendo alle carenze probatorie nelle quali era incorso l'Ente, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Inps in grado d'appello, pur essendo la stessa formata dal medesimo Istituto e da quest'ultimo non prodotta in giudizi.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata l'affermazione secondo cui nel rito del lavoro occorre temperare il principio dispositivo con quello di verità materiale, sicché, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (v. *ex multis* Cass. n. 11845 del 2018; sulla stessa linea cfr. altresì, per citare solo alcune delle più recenti, Cass. n. 12346 del 2026, Cass. n. 4115 del 2026, Cass. n. 34571 del 2025, Cass. n. 29741 del 2025, Cass. n. 26074 del 2025, Cass. n. 21852 del 2025 e Cass. n. 16646 del 2025).

Dunque, anche in grado di appello il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già



acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. Cass. n. 7694 del 2018; cfr. anche Cass. n. 12995 del 2026, Cass. n. 10176 del 2026, Cass. n. 4470 del 2026 e Cass. n. 33981 del 2025).

Numero registro generale 19368/2023

Numero sezionale 2676/2026

Numero di raccolta generale 24523/2026

Data pubblicazione 07/08/2026

2.2. A tali fermi principi interpretativi si è uniformata la Corte di merito, la quale ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata dall'Inps in grado d'appello, costituita dai verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corso dell'accertamento dell'11 febbraio 2019.

La Corte territoriale ha ritenuto che tale produzione si ricollegasse «... agli elementi probatori già dedotti dall'INPS ed acquisiti in primo grado, indicativi della sussistenza dell'obbligo della L di iscrizione alla Gestione Commercianti» (v. punto 4 della motivazione).

A specificazione di tale rilievo ha osservato che nel verbale ispettivo gli ispettori avevano verificato che «... la L , nell'ambito della società L s.r.l., (società che si occupa del commercio all'ingrosso di sementi, alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi e patate da semina, la quale in passato era amministrata dal padre dell'odierna appellata e di cui attualmente la medesima appellata è socia al 50% ed amministratrice insieme alla sorella LV), si è sempre occupata di mansioni differenti rispetto a quelle relative alla conduzione ed amministrazione dell'azienda. Ed invero, nel verbale ispettivo si dà atto della costante presenza in azienda delle socie e del padre LS , confermata, oltre che dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori, anche dalle fatture di acquisto; risulta acclarato che l'azienda è a conduzione familiare, tanto che LS ha dichiarato agli ispettori di collaborare con le figlie, le quali nel 2013/2014 "svolgevano tutto il lavoro, sia d'ufficio che manuale"» (v. punto 5).



A riprova di tali elementi, quindi, la Corte ha valorizzato il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori da VL

, RC e SL, i cui verbali sono stati prodotti in appello (v. punto 6). Da tali dichiarazioni ha tratto la conclusione che l'Inps aveva fornito la prova dello svolgimento in modo abituale e prevalente, da parte dell'attuale ricorrente, di attività rientrante nell'oggetto sociale.

2.3. Così decidendo, dunque, la Corte territoriale ha dato congrua ed effettiva attuazione ai canoni interpretativi sopra ricordati e che – è utile rimarcare – si radicano sul basilare principio secondo cui uno dei tratti che connotano in maniera pregnante il rito del lavoro è l'esigenza di temperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, tant'è che l'esercizio dei poteri istruttori officiosi non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, ragion per cui il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma deve motivare in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, viceversa, ritenga invece di non farvi ricorso (cfr. Cass. n. 30571 del 2023, in motivazione, che si richiama all'insegnamento di Cass., sez. un., n. 11353 del 2004).

2.4. Né ha rilievo il fatto che la documentazione acquisita dalla Corte d'appello (cioè, come detto, i verbali contenenti le dichiarazioni raccolte dagli ispettori) fosse nella disponibilità dell'Inps fin da prima dell'instaurazione della lite.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che costituisce "prova indispensabile" ex art. 437, secondo comma, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio



oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (v. Cass., sez. un., n. 10790 del 2017; sulla stessa linea cfr. altresì, più di recente, Cass. n. 16358 del 2024 e Cass. n. 16646 del 2025).

L'acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi non è condizionata dall'inerzia della parte, giacché può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una "pista probatoria" concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (così, in particolare, Cass. n. 33393 del 2019; così anche Cass. n. 33981 del 2025, Cass. n. 32596 del 2025 e Cass. n. 6220 del 2025).

2.5. Il dato dirimente, piuttosto, è che la nuova prova acquisita in grado d'appello riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoria evincibile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea – secondo un ragionamento basato sull'*id quod plerumque accidit* – a colmare un *deficit* dimostrativo rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio (v., sul punto, la già citata Cass. n. 32596 del 2025).

Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, nel quale – come si è evidenziato in precedenza – la Corte di merito ha ritenuto di dover acquisire i verbali contenenti le dichiarazioni rese in sede ispettiva allo scopo di approfondire gli elementi probatori già acquisiti al processo e indicativi della sussistenza dell'obbligo



dell'attuale ricorrente di iscriversi alla Gestione commercianti, Numero registro generale 19368/2023
cioè le risultanze del verbale ispettivo di cui ha dato Numero sezionale 2676/2026
debitamente conto in motivazione. Numero di raccolta generale 24523/2026
Data pubblicazione 07/08/2026

In questo modo, quindi, la Corte ha operato un congruo giudizio di indispensabilità della prova documentale prodotta dall'Inps soltanto in grado di appello, ritenuta evidentemente necessaria allo scopo di dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio.

2.6. È da escludere che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo della regola di riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c.

Premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. *ex multis* Cass. n. 26739 del 2024 e Cass. n. 26796 del 2018), nella specie la Corte d'appello ha correttamente affermato che l'onere di provare i fatti controversi spettava all'Inps, soggiungendo che l'Istituto aveva assolto all'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione della controparte alla Gestione commercianti (v. punto 8 della motivazione).

Tale affermazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (oggi avviso di addebito) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (v. Cass. n. 10583



del 2017; cfr. anche Cass. n. 29763 del 2022, con specifico riferimento all'avviso di addebito).

Numero registro generale 19368/2023

Numero sezionale 2676/2026

Numero di raccolta generale 24523/2026

Data pubblicazione 07/08/2026

2.7. Il ricorso si palesa inammissibile nella parte in cui mira a contestare l'apprezzamento della prova documentale nuova operato dalla Corte territoriale (v. pagg. 12 e s.).

Il ricorrente per cassazione, infatti, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 32505 del 2023).

2.8. Il motivo in esame non è ammissibile neppure laddove deduce che l'acquisizione in secondo grado dei verbali contenenti le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbe violato i principi fondamentali di cui all'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, perché la Corte d'appello non avrebbe consentito alla parte interessata di fornire la debita controprova (v. pagg. 11 e s. del ricorso).

Al riguardo, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie e ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti o emersi dall'istruttoria



e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre (cfr., sul punto, Cass. n. 17683 del 2020, nonché Cass. n. 24024 del 2021 e Cass. n. 32511 del 2021).

Nella specie, il ricorso difetta in modo evidente di specificità, perché non è puntualmente allegato il "fatto processuale" rilevante, ossia la circostanza che la parte interessata aveva chiesto alla Corte territoriale l'assegnazione di un termine per la formulazione della prova contraria.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso dev'essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa.

5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).

P Q M

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero registro generale 19368/2023
inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Numero sezionale 2676/2026 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Numero di raccolta generale 24523/2026
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Data pubblicazione 07/08/2026
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1^{bis} dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio
2026

La Presidente

Lucia Esposito

